

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Mascia ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, io non ho il tempo di esaminare la legittimità della procedura con cui si sta ratificando questo Trattato, ma voglio sottolineare che già il titolo « Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa » esprime due concetti asimmetrici: un trattato è un accordo tra gli Stati; una Costituzione è innanzitutto un patto tra cittadini che si riconoscono come persone dotate di diritti fondamentali, sociali, civili, politici, e poi un atto fondativo di istituzioni politiche. La Costituzione è il prodotto dunque di un processo deliberativo democratico, qui invece risulta in modo inconfutabile che tale atto è il prodotto della volontà degli Stati, anzi dei Governi degli Stati, che si sono appropriati del potere costituente, sottraendolo ai popoli dell'Europa. Anche in caso di revisione, saranno i Governi a decidere che cosa e quando rivedere. Così il deficit di democrazia con il quale nasce l'atto che pretende di essere la Costituzione europea si perpetuerà.

Al deficit democratico, a quello della appropriazione del potere costituente, se ne aggiunge un altro, che riguarda la contraddizione di senso tra il materiale normativo che compone il Trattato e la definizione stessa di Costituzione. Si può sinteticamente dire che ogni Costituzione è regolazione della politica, non assorbimento della politica: attraverso la normativa che detta, indica delle scelte che la politica è chiamata ad operare, in disposizione della rigidità e della imperatività proprie degli enunciati, che esprimono norme giuridiche. Difficile sostenere che il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa risponda a tali requisiti. La

gamma di scelte determinative, praticamente completa, contenuta nel Trattato è tanto diffusa da farla somigliare più ad un codice che a una pur lunga Costituzione.

Come si sa, noi di Rifondazione comunista siamo per l'Europa e avremmo voluto una vera Europa, una vera Europa dei popoli, e un vero processo costituente, ma qui una delle ragioni — bisogna chiedersi quali siano le ragioni che hanno spinto invece fin qua i Governi a cedere queste quote di sovranità — per cui i Governi sono stati spinti a cedere quote sempre più estese dei propri poteri sovrani a favore dell'Europa sta nel volersi sottrarre alle domande di democrazia incompatibili con quelle di mercato.

La cessione avviene, dunque, rinunciando alla funzione di indirizzo politico a favore di una sola opzione: quella del mercato aperto in libera concorrenza. Le conseguenze sono riprese nella nostra pregiudiziale, laddove sottolineiamo, tra l'altro, che la Corte costituzionale, in riferimento ai diritti sociali, per effetto delle restrizioni di bilancio imposte dal liberismo economico, istituzionalizzato con il trattato di Maastricht, ha dovuto inventare la categoria dei diritti finanziariamente condizionati. Dunque, il Trattato in esame adotta nei confronti dei diritti sociali una strategia elusiva della garanzia della loro effettività, sostanzialmente ed efficacemente comprensiva dei loro contenuti. L'articolo II-94 del Trattato li elenca integralmente e non ne esclude nessuno; li definisce esattamente, riassumendoli nel diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di maternità, malattie, infortunio sul lavoro, dipendenza, vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro.

Precede questa disposizione l'articolo II-90, che riconosce ai lavoratori il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato; si aggiunge, in verità, anche il diritto all'assistenza sociale ed all'assistenza abitativa, volta a garantire una esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse sufficienti. Ma il linguaggio normativo utilizzato, operato il rico-

noscimento di questi diritti, li allontana, abbandonando la formula adottata precedentemente per ogni altro diritto — « Ogni individuo ha diritto a (...) » — e utilizzando un'altra: « L'Unione riconosce e rispetta (...) ». Altra previsione, dunque, ben diversa dall'espressione usata per gli altri diritti, ben differente rispetto ad altre formule. Si sarebbe potuto davvero dare un senso pieno e reale al riconoscimento se fossero state usate espressioni quali: « tutela sicura », « garantisce e protegge ».

L'articolo II-113 non appare, dunque, lo strumento adeguato per la difesa dei diritti sociali in quanto nessuno degli atti normativi citati contiene un catalogo di tali diritti, salvo le Costituzioni degli Stati membri. I diritti sociali, come ridisegnati dal Trattato per effetto del liberismo economico, incidono sulla portata e sull'efficacia delle norme costituzionali che li assicurano condizionandoli alle esigenze di retribuzione del capitale. Secondo il Trattato, l'Unione deve considerare i diritti sociali come riconoscimenti, attribuzioni, situazioni giuridiche soggettive operate ed operanti nell'ambito degli ordinamenti nazionali, ma così come questi risultano ormai ridisegnati. Il riconoscimento operato con l'articolo II-94 serve a sottoporre i contenuti e la portata dei diritti sociali alle prescrizioni normative del Trattato, ai principi, alle esigenze, ai vincoli congiunturali dell'economia aperta ed in libera concorrenza; ciò, precludendo in radice non solo il dispiegamento delle garanzie per soddisfare i bisogni sottesi a questi diritti ma anche la possibilità che si sviluppi una dialettica tra tali esigenze e le leggi dell'economia capitalistica trasfuse nei parametri di Maastricht e recepite tali e quali dal Trattato che adotta la Costituzione europea.

Mi sono riferita ai diritti sociali, ma posso citare anche il problema della pace; infatti, gli articoli II e III della prima parte definiscono valori ed obiettivi, e tra i primi si richiamano dignità della persona, libertà, democrazia, uguaglianza e diritti umani; non il principio della pace, né quello del ripudio della guerra. La pace assunta tra gli obiettivi, ovvero declassata

nella sfera delle politiche, non assurge a parametro di valutazione delle decisioni degli Stati. E potremmo continuare a proposito dei diritti giudiziari e delle garanzie individuali.

Il problema, naturalmente, è enorme; tale è la ragione che ci ha spinto, naturalmente, a presentare la questione pregiudiziale. Si mettono in discussione proprio i principi della nostra Costituzione; mentre si dichiara, infatti, che nessuna disposizione del Trattato può essere interpretata nel senso di ledere, o anche limitare, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali riconosciute dai paesi membri, è evidente e non contestabile la rilevanza della normativa, la sua incidenza sugli ordinamenti dei singoli Stati. La disposizione I-6 sancisce, infatti, la prevalenza del diritto europeo su quello nazionale ed è formulata in modo tale da consentire che si possa desumere che si intende sopprimere il filtro con cui le Corti costituzionali dei singoli Stati possono garantire il nucleo essenziale ed irriducibile di diritti costituzionalmente garantiti dalle Carte nazionali e l'intangibilità dei principi fondamentali. Questo rischio è talmente alto — ed è la ragione per cui si presenta la questione pregiudiziale — che l'Unione delle camere penali ha svolto diversi convegni al riguardo e la stessa Commissione giustizia, nel parere espresso, ha ritenuto di formulare una osservazione per inserire nel disegno di legge di ratifica disposizioni di interpretazione autentica.

Dunque, signor Presidente, con riferimento agli articoli 11, 111, 27, 4, 42, 53, 3 e 34 della Costituzione — e, più in generale, con riferimento a tutti gli articoli compresi nella prima parte della nostra Carta relativi ai diritti sociali —, chiediamo che non si proceda all'esame del disegno di legge (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. L'onorevole Fontanini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi,

il Parlamento si appresta ad esaminare il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

In quasi tutti gli Stati dell'Unione europea la ratifica del Trattato costituzionale passa attraverso un procedimento differenziato da quello legislativo ordinario. Ciò in forza di precise disposizioni costituzionali, che richiedono l'applicazione del procedimento di revisione della Costituzione anche per effetto di procedure *extra ordinem*, appositamente introdotte per il Trattato in esame, che implicano un diretto coinvolgimento del corpo elettorale, mediante consultazioni referendarie.

Si può affermare che in tutti gli Stati membri dell'Unione europea vi sia una presa di coscienza a volte entusiasta, a volte critica e talora preoccupata in ordine all'incidenza che la ratifica del Trattato costituzionale avrà sulla sovranità degli Stati medesimi, vale a dire sulla loro effettiva potestà decisionale in determinati ambiti o peggio, in alcuni casi, riguardo all'interdizione rispetto a specifiche deliberazioni delle istituzioni europee.

Il procedimento legislativo ordinario prescelto per introdurre nell'ordinamento italiano un testo normativo che si qualifica come Costituzione europea appare inadeguato sotto il profilo sia della legittimità, sia della legalità costituzionale.

Signor Presidente, vorrei segnalare che il Trattato stesso si autoqualifica con il termine « Costituzione », e tale pretende di essere nei suoi contenuti, che ridisegnano l'intero assetto ordinamentale dell'Unione europea, i suoi meccanismi decisionali, i suoi atti giuridici e le sue istituzioni, antepoendo altresì a tale nuova architettura istituzionale una Carta dei diritti, anch'essa dotata di rango costituzionale nell'ambito dell'Unione.

Vorrei rilevare che, a dispetto della forma e della sostanza di Costituzione propria del Trattato in esame, esso non può ritenersi il frutto di un processo costituente europeo, giacché la Convenzione che l'ha adottato non può in alcun modo considerarsi alla stregua di un'Assemblea costituente né per la sua compo-

sizione, né per le modalità della sua formazione né, soprattutto, per il suo stesso metodo di funzionamento. Essa, infatti, non ha proceduto a votazioni sulle singole proposte e sugli articoli, ma ha adottato un metodo di consenso presunto rispetto a quanto elaborato dal Presidium.

L'ampiezza della revisione prospettata, nonché l'incidenza che essa produce sulla sovranità degli Stati membri, rendono palese la necessità non solo per l'Italia, ma anche per gli altri Stati dell'Unione di procedere ad una ratifica attraverso strumenti diversi dalla semplice legge ordinaria, e dunque attraverso una decisione più solenne ed aggravata, che implichi il consenso di un'ampia maggioranza e la diretta espressione della volontà popolare, in modo da conferire al testo costituzionale quella forte legittimazione che non è dato rintracciare nella fase « costituente » europea.

Dal punto di vista della più stretta legalità costituzionale, inoltre, il Trattato costituzionale europeo in molte sue parti è suscettibile di incidere fortemente su diverse disposizioni della Costituzione italiana, realizzandone, di fatto, una revisione *extra ordinem*.

È sufficiente, a tale proposito, considerare alcune parti della Carta dei diritti, come quella relativa alle libertà economiche. Il diritto di proprietà, infatti, trova nel testo della Costituzione europea (all'articolo II-77) una tutela che presenta caratteri fortemente sbilanciati a favore della proprietà privata, che non sono rinvenibili nella Costituzione italiana (articolo 42), la quale, nel riconoscere che la proprietà è sia pubblica che privata, rinvia essenzialmente alla legge per la sua disciplina, che deve essere finalizzata ad « assicurarne la funzione sociale e a renderla accessibile a tutti ».

Analoghe considerazioni possono ripetersi riguardo alla libertà di impresa: il Trattato afferma (articolo II-76) che è « riconosciuta la libertà di impresa, conformemente al diritto dell'Unione ed alle legislazioni e prassi nazionali », quasi che tali legislazioni e prassi potessero considerarsi omogenee. L'articolo 41 della Co-

stituzione italiana consente, come è noto, che la legge possa disporre programmi e controlli affinché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Inoltre, signor Presidente, nell'ambito del diritto di famiglia, la Carta non fa alcun riferimento al modello di famiglia, monogamica e fondata sul matrimonio, ponendosi in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione italiana, che riconosce « (...) i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».

Altre disposizioni della Costituzione europea hanno riflessi sulle libertà costituzionalmente garantite: il riconoscimento reciproco delle decisioni sia giudiziali sia extragiudiziali produrrà effetti dirimpenti sul nostro sistema di garanzie e, in particolare, sui diritti attinenti alla tutela giurisdizionale sanciti dagli articoli 24 e 25 della nostra Costituzione.

La consapevolezza che l'incidenza della Costituzione europea produce sulle Costituzioni nazionali è ben presente negli Stati membri dell'Unione, come è testimoniato dalla recente pronuncia del Consiglio costituzionale francese, che ha messo in evidenza la necessità di procedere ad una revisione costituzionale, per dare ingresso nell'ordinamento francese alle disposizioni della Costituzione europea.

Persino gli Stati membri che possiedono nelle loro Costituzioni una clausola europea ben più esplicita di quella che in Italia si è fatta risalire all'articolo 11 della Costituzione hanno avvertito la necessità per la ratifica del Trattato costituzionale di ricorrere al procedimento di revisione costituzionale o a procedure *ad hoc* caratterizzate da un diretto coinvolgimento del corpo elettorale mediante referendum.

È per tale ragione che noi chiediamo che sia adottata la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione o un procedimento aggravato quale quello contenuto nelle specifiche proposte di legge costituzionale all'esame della Commissione affari costituzionali, per indire un referendum confermativo affinché il popolo italiano si pronunci coscientemente sulle

implicazioni che il Trattato sulla Costituzione europea avrà nei confronti del nostro ordinamento.

Perciò, signor Presidente, chiediamo con forza, come gruppo della Lega Nord, che non si proceda all'esame del disegno di legge di ratifica e si sottoponga tale questione ad una procedura rafforzata, che preveda una consultazione referendaria (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.

**SERGIO MATTARELLA.** Signor Presidente, noi voteremo contro le due questioni pregiudiziali, che potrebbero bloccare l'iter di ratifica del Trattato per la Costituzione europea che — a nostro avviso — rappresenta un passo avanti molto importante, come sarà evidenziato nel merito, nel corso del dibattito che seguirà. Si tratta di un passo importante, ma è comunque un provvedimento di natura patizia. Il nome Costituzione europea trae forse in inganno qualcuno sulla natura giuridica del Trattato, che rimane, appunto, un trattato.

Il nome, naturalmente, ha un valore simbolico e un grande significato politico. È forte ed importante, ma ciò non ne muta la natura giuridica.

Vi sono novità importanti nel Trattato, cessioni di sovranità ulteriori, molto ampie e significative, ma ciò non ne cambia la natura giuridica, così com'è avvenuto con i precedenti trattati. Anche ad essi, del resto, dottrina e Corte di giustizia avevano assegnato un significato costituzionale. Stesso percorso, quindi, quello di questo Trattato rispetto a quello dei trattati precedenti, ampiamente acquisito sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che hanno affermato la legittimità della ratifica con legge ordinaria. Basta guardare a ciò che è stato deciso dalla Corte costituzionale nel 1984 con la sentenza n. 170 e a quanto in dottrina è stato ampiamente esposto sull'articolo 11 della nostra Costituzione come fondamento di legittimità.

Naturalmente sarei ben lieto anch'io se, come dicono le due pregiudiziali, si trattasse di una vera Costituzione, con una sovranità propria dell'Unione e non derivata dagli Stati. Avremmo fatto davvero un grande salto di qualità; ma non è così, purtroppo, ancora. Questo è comunque un Trattato di natura pattizia che va ratificato con legge ordinaria. Del resto, cosa significherebbe ratificarlo con la procedura di revisione dell'articolo 138? Significherebbe costituzionalizzare le norme del Trattato, irrigidendole per il futuro. Sarebbe una scelta davvero singolare.

Vi sono altre obiezioni che muovono dalle pregiudiziali. Una riguarda — l'ha detto poc'anzi la collega Mascia — la pace. Colleghi, il Trattato si prefigge cinque obiettivi. Il primo di questi riguarda la pace e consegue con grande lucidità e chiarezza ai valori indicati nell'articolo precedente: dignità della persona, tolleranza, solidarietà, uguaglianza e libertà. Si tratta dei fondamenti della pace. Il primo dei cinque obiettivi che il Trattato si prefigge all'articolo 3 della parte prima è appunto la pace.

Certamente anche io preferirei che fosse scritto anche in questo Trattato, come nella nostra Costituzione, che si ripudia la guerra, ma non si può fare discendere da questa bella e nobile affermazione una valutazione riduttiva di quanto è scritto nel Trattato perché impegnarsi a promuovere la pace significa che l'Unione si impegna ad una politica attivamente operativa per costruire, promuovere, realizzare e preservare la pace.

Vi è una serie di altri argomenti che le pregiudiziali indicano. Vorrei richiamare i diritti fondamentali che il Trattato contiene, enumera e prevede e che danno all'Unione finalmente un'anima e non soltanto un carattere economico e finanziario.

Vi sono diritti fondamentali classici e diritti di nuova configurazione. Basta guardare i titoli III e IV sull'uguaglianza e sulla solidarietà. Ma, colleghi, riguardo alle vostre preoccupazioni, vi è — e qualcuno l'ha già indicato, ad esempio la collega Mascia, seppur riducendone il si-

gnificato — la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 113 della parte seconda. Nessuna norma del Trattato potrebbe mai, anche se ne avesse il contenuto, costituire un limite ai diritti o alle libertà previste dalle Costituzioni degli Stati membri e dalla nostra Costituzione nel nostro caso. Sono preoccupazioni infondate e assolutamente inesistenti. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi di Rifondazione sull'economia, perché la loro pregiudiziale parla del Trattato come se esso ipotizzasse un'economia di mercato senza freni e un liberismo puro. Il Trattato parla, e dà in tal modo una forte e importante indicazione, di economia sociale di mercato. Già nella saggistica internazionale questa espressione è presentata in antitesi radicale e profonda con le economie di mercato senza freni, senza controlli o di liberismo puro.

Allora, per giudicare questo Trattato vi è da compiere un raffronto...

PRESIDENTE. Onorevole Mattarella...

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, sto per concludere, ... tra il Trattato che andiamo ad approvare e quello vigente, norma per norma. Dove il Trattato vigente prevede un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, qui si parla di economia sociale di mercato. Dove il Trattato attuale parla di elevato livello di occupazione, quello che andiamo a ratificare parla di piena occupazione. Dove quello attuale accenna alla lotta contro le emarginazioni, questo parla di combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni. Dove quello attuale non dice nulla sulla giustizia sociale, quello che andiamo a ratificare si impegna a promuovere giustizia e protezione sociali. Dove quello che vige oggi parla appena di parità fra uomo e donna, questo parla in assoluto, globalmente, di parità fra uomo e donna.

Dove si tace in quello attuale di solidarietà tra generazioni o di diritti dei minori, il Trattato che andiamo a ratificare ne parla esplicitamente. Dove il Trattato attuale non parla di coesione sociale ed economica, quello che ratifichiamo

parla di coesione sociale, economica e territoriale.

Come ignorare, colleghi, tutto questo? Basta guardare a quanto scritto nella parte III, tra gli articoli 209 e 219. Come ignorare tutto ciò? In base a quale lettura? In base a quale omissione di attenzione? Credo si tratti di passi avanti significativi per l'Unione, di conquiste dell'Unione.

Per questo voteremo contro le questioni pregiudiziali presentate e voteremo, successivamente, convintamente a favore del Trattato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Maninetti. Ne ha facoltà.

**LUIGI MANINETTI.** Signor Presidente, signor ministro degli esteri, onorevoli colleghi, il processo di unificazione europea attraversa una fase di cruciale importanza che richiede uno sforzo ancora maggiore degli Stati membri ed un rinnovato impegno per un'integrazione che non sia prevalentemente di natura economica, ma che coinvolga sempre di più l'aspetto culturale e politico. Proprio perché siamo convinti che la direzione da seguire sia questa, riteniamo non condivisibili le ragioni che supportano le due questioni pregiudiziali di costituzionalità sul disegno di legge di ratifica del Trattato costituzionale. Il processo di integrazione, infatti, non può essere messo in discussione su queste basi essendo, invece, necessaria una particolare attenzione ed un ruolo attivo e propulsivo dell'Italia che inneschi dinamiche di integrazione e coesione pur nel rispetto delle rispettive identità nazionali.

Entrando nel merito vorrei osservare che nella questione pregiudiziale Mascia ed altri n. 1 si prendono in considerazione diverse disposizioni e, in particolare, alcune della parte seconda del Trattato che incorpora la Carta di Nizza. Il testo presenta evidenti limiti, ma non si pone affatto in contrasto con la Costituzione italiana, considerato che il Trattato stesso

sancisce esplicitamente la riserva degli Stati nel definire gran parte dei diritti richiamati.

Sorprendono, poi, alcune affermazioni secondo le quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e gli altri atti internazionali in materia di diritti umani non conterrebbero un catalogo dei diritti sociali. Tali atti, al contrario, elencano sia tutti quei diritti fondamentali il cui rispetto da parte degli Stati dell'Unione è sancito sul piano internazionale, sia i principali diritti politici, sociali ed economici.

Il rilievo che va fatto è, semmai, in senso contrario, onorevoli colleghi, visto il proliferare di cataloghi dei diritti. L'Europa ha infatti codificato, con il recepimento della Carta di Nizza, una serie di diritti e, contestualmente, ha confermato il rilievo per l'ordinamento della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ponendo, infine, le basi per l'adesione dell'Unione al Consiglio d'Europa. Quest'ultima operazione comporterà l'obbligo per le istituzioni comunitarie di interpretare la Convenzione europea anche in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo. Di conseguenza, si genera una situazione piuttosto confusa dalla quale emergono alcune carenze di tutela dei diritti codificati. Tali carenze sono il più evidente segnale di difficoltà ma devono essere il principale stimolo per un impegno nel processo di unificazione.

La tutela del diritto alla vita, il riconoscimento della centralità della famiglia che ci stanno particolarmente a cuore sono temi che richiedono un rafforzamento ed una promozione nel sistema comunitario ma ancor prima negli ordinamenti degli Stati membri, cosa che richiederemo nell'ordine del giorno che presenteremo all'atto dell'approvazione del Trattato. Proprio in tale direzione sono andati molti degli sforzi del Governo italiano che ha, peraltro, esercitato un'azione costante anche per l'inserimento del richiamo alle comuni radici giudaico-cristiane nel preambolo del Trattato.

I compromessi alla fine raggiunti hanno consentito la firma del Trattato e l'impegno dell'Italia in un processo che assicura pace e stabilità. Su questa linea, a nostro giudizio, il Governo deve continuare a svolgere la propria azione potendo contribuire ad un rafforzamento di determinati diritti anche in ambito europeo.

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo quindi che gli aspetti critici del processo di unificazione, rilevati in parte nelle questioni pregiudiziali e attinenti al livello di tutela dei diritti fondamentali sanciti dal Trattato, non comportano incompatibilità con la Costituzione e non devono essere motivo per interrompere tale processo.

La seconda questione pregiudiziale presentata, quella dell'onorevole Fontanini, attiene ad una problematica delicata, in quanto tocca la base costituzionale della stessa partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Pur non negando che sarebbe auspicabile l'inserimento, nell'ordinamento italiano, di una clausola costituzionale a supporto del processo di integrazione europea, occorre rilevare che la copertura costituzionale assicurata dall'articolo 11 è a tutt'oggi valida, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sua giurisprudenza. Pertanto, il Trattato sottoposto all'approvazione del Parlamento non comporta, rispetto ai precedenti, delle limitazioni di sovranità, tali da rendere imprescindibile assicurare una diversa copertura costituzionale.

Vorrei ricordare, infine, che ancora oggi il passaggio evolutivo di maggiore rilievo è da ricondurre al Trattato di Maastricht, che ha istituito...

**PRESIDENTE.** Onorevole Maninetti, la invito a concludere.

**LUIGI MANINETTI.** ...l'Unione europea e l'Unione economica e monetaria. Esso è stato ratificato con il procedimento ordinario e nessun profilo di costituzionalità è stato rilevato al riguardo, nemmeno dalla Corte costituzionale, quando incidentalmente si è occupata di questioni che hanno riguardato l'applicazione del Trattato medesimo.

Per le ragioni sopra esposte, preannuncio dunque, a nome del gruppo dell'UDC, il voto contrario sulle questioni pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

**GIORGIO LA MALFA.** Le ragioni per le quali auspichiamo che la Camera respinga le due questioni pregiudiziali presentate dai colleghi di Rifondazione comunista e della Lega sono state già esposte nei loro termini essenziali dagli onorevoli Mattarella e Maninetti. Mi limito pertanto a ribadire le ragioni già espresse.

La prima fondamentale ragione è che il Trattato, che ci apprestiamo ad esaminare nel merito, è a tutti gli effetti un trattato internazionale, che risulta da un negoziato fra i Governi e che ha portato, secondo le nostre procedure costituzionali, alla stesura di un testo, ed oggi il Parlamento, in base alla Costituzione italiana, dovrà autorizzare — se lo riterrà — il Presidente della Repubblica a ratificarlo. Dunque non vi è nel Trattato, che pure si chiama Trattato costituzionale, o meglio Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, alcun elemento che lo renda differente da un qualunque trattato internazionale, di quelli che l'Italia ha stipulato ed autorizzato a ratificare nel corso di questi anni.

In secondo luogo, qualche collega, come gli onorevoli Mascia e Fontanini, sostiene che questo Trattato porta con sé una limitazione della sovranità nazionale. Ma tutti i trattati internazionali, o comunque molti di essi, che il nostro paese ha sottoscritto e ratificato, comportano delle limitazioni della sovranità nazionale. Stipulandoli, noi accettiamo — penso al Trattato di non proliferazione nucleare, al Trattato della Nato, o comunque a qualunque altro trattato —, delle limitazioni di sovranità e questo è ciò che è avvenuto anche nella negoziazione di questo Trattato, peraltro secondo le procedure costituzionali che il Governo ha scrupolosa-

mente seguito. Né vale l'argomento, che l'onorevole Mascia ha utilizzato, che questo Trattato afferma la superiorità del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, dal momento che anche questo è un principio (quello della superiorità del diritto comunitario) che si è affermato da almeno quarant'anni nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria.

Riteniamo, inoltre, che nessuna delle norme citate dagli onorevoli Fontanini e Mascia, nelle rispettive questioni pregiudiziali, come in contraddizione con la Costituzione italiana comporti di fatto una contraddizione rispetto al dettato della Costituzione italiana, che oltre tutto è tutelato dall'articolo 113 della parte seconda della Costituzione, ricordato dalla stessa onorevole Mascia e dall'onorevole Mattarella. Dunque, per tutto questo insieme di ragioni, signor Presidente, penso che la Camera possa tranquillamente dare il via all'esame di merito del Trattato, essendo certi che non vi è violazione alcuna della Costituzione italiana, sia nella procedura che è stata adottata sia nei contenuti del Trattato costituzionale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

**GAETANO PECORELLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che si tratti di un momento davvero storico per quanto riguarda le decisioni che il Parlamento deve assumere; decisioni che devono essere adottate in piena consapevolezza rispetto a ciò che sta accadendo nel nostro ordinamento.

Chi si sente cittadino dell'Europa non può non volere che tutte le nazioni europee abbiano in comune i principi giuridici che debbono porsi a fondamento della convivenza civile. Tuttavia, la questione che si pone oggi al Parlamento non è se volere o meno una Costituzione europea, ma se volere questa Costituzione europea. Noi diciamo di « sì », anche se è necessario essere consapevoli di taluni limiti della suddetta che riguardano le garanzie fondamentali per i cittadini e, in particolare, quelle relative al giusto processo.

Noi diciamo egualmente di « sì », perché la Costituzione europea non è in conflitto con quella italiana. La Costituzione europea contiene soltanto il minimo comune multiplo delle garanzie per le persone, ciò che è comune alla cultura giuridica europea, niente di più e niente di meno!

La nostra Costituzione in non pochi casi va oltre: prevede garanzie che la Costituzione europea non prevede o prevede in misura più ridotta. Ciò non comporta però un abbassamento delle garanzie per il nostro paese, perché la Costituzione di Europa conferisce valore giuridico vincolante ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali annessa al Trattato di Nizza. Questo stesso valore conferisce alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, quindi, ai principi del giusto processo.

La Costituzione europea, infine, prevede il recepimento nel diritto dell'Unione dei diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Per concludere, il Trattato introduce un livello minimo di garanzie che, in ogni Stato membro, deve essere riconosciuto ai cittadini, senza, tuttavia, escluderne uno più elevato, per cui, laddove sussistono garanzie costituzionali di più alto profilo, queste non possono essere ridotte allo *standard* minimo previsto dalla Costituzione per l'Europa.

È in questo spirito che riteniamo che debbano essere respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità e che questo rappresenti un passo storico per il nostro Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

**ELENA MONTECCHI.** Signor Presidente, illustrerò le ragioni per cui il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo voterà contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate.

In particolare, la questione pregiudiziale presentata dal gruppo della Lega

Nord Federazione Padana contesta il cosiddetto processo costituente europeo ed individua specifici aspetti di conflitto tra la Costituzione italiana ed il Trattato europeo.

Vorrei ricordare che, finora, l'Europa si è retta, utilizzando gli strumenti del diritto internazionale, attraverso specifici trattati che hanno dato vita ad un ordinamento autonomo rispetto ai singoli Stati, con una formula inedita rispetto alle tradizionali forme di collaborazione tra Stati. Il trattato è anche il mezzo utilizzato in questo caso, ma l'intento è di dar vita ad una Costituzione europea, vale a dire ad un atto che ha l'ambizione di andare al di là di accordi contingenti.

Recentemente, in un suo saggio, il professor Augusto Barbera ha sottolineato come sia ancora aperto il dibattito sul fatto se si possa parlare decisamente di una Costituzione europea in senso tecnico. Il tema sollevato in questa sede esiste; non è soltanto un tema accademico.

È un tema che attiene alla responsabilità delle singole forze politiche dei paesi che hanno scelto liberamente di dare vita a questo Trattato.

Il professor Barbera sottolinea questo punto e si rivolge al mondo politico istituzionale sostenendo — ed io, più modestamente, con lui — che si sta dando vita ad un processo che è una Costituzione europea. È un processo frutto del potere costituente tra Stati, del quale questo è soltanto l'inizio. Poi, si renderà necessario fondare questo processo sul consenso popolare. In caso contrario, saremmo al di fuori degli schemi del costituzionalismo liberaldemocratico.

Siamo oggi di fronte ad un intreccio fra diritti costituzionali nazionali e diritto costituzionale dell'Unione, anche perché l'adesione all'Unione europea è diventata parte integrante di moltissime Costituzioni nazionali scritte nel momento in cui queste Costituzioni sono state varate: è il caso delle Costituzioni dei paesi che, più recentemente, hanno aderito al processo o che, come nel nostro caso, sono state

oggetto di specifiche revisioni (con la riscrittura avvenuta dopo la riforma del Titolo V).

Questo intreccio fra diritti costituzionali nazionali e diritto costituzionale dell'Unione può farci intravedere la costruzione di un diritto costituzionale a più livelli in cui si collocano progressivamente i diritti fondamentali dei cittadini europei: più livelli di tutela.

Sbaglia, a nostro parere, chi rileva una contraddizione tra la Costituzione italiana, più attenta ai diritti della persona, e il Trattato europeo, attento — così si dice — esclusivamente, o in larga misura, ai diritti del mercato: non è così. A me non sembrano osservazioni pertinenti.

Infatti, il Trattato — è la prima volta che ciò accade in una Carta internazionale — tutela i diritti sociali accanto a quelli civili e colloca fuori dal mercato il corpo umano, l'istruzione e persino i servizi di collocamento (a proposito del tema strettamente intrecciato tra diritto a lavorare, così com'è scritto nel Trattato, e dignità della persona).

Non solo, ci sono i limiti alla libertà di impresa chiaramente ricavabili in altra parte della Carta. Mi riferisco ai riferimenti ai valori della dignità della persona, allo sviluppo sostenibile, all'ambiente. Inoltre, la lettura del catalogo dei diritti, dalla tutela rispetto al licenziamento ingiustificato alla tutela dei soggetti in difficoltà, ci autorizza a dire che, fino ad ora, questo catalogo così puntuale non è stato mai oggetto di una qualsiasi Carta dei diritti. Anche questo è il frutto di un processo iniziato con Nizza, ma anche di un confronto tra i venticinque paesi e le loro differenti storie sociali, politiche ed economiche. Noi, mi sia consentito, spesso, nel nostro provincialismo, non ricordiamo che cosa è stato questo processo.

Infine, mi preme ricordare che tutti abbiamo a cuore l'articolo 11 della Costituzione, il ripudio della guerra, tuttavia, sinteticamente, esorto i singoli colleghi a considerare che la storia del Novecento, in particolare la storia succedutasi alla prima guerra mondiale, è diversa da paese a paese. Abbiamo, tra i paesi membri, paesi

neutrali che furono invasi e abbiamo ancora paesi vittime o aggressori. Ecco perché il preambolo, laddove si fa riferimento al fatto che i paesi aderenti vogliono condividere un futuro di pace fondato su valori comuni, è un atto di pace, un atto di grande valore perché lancia il messaggio della costruzione di un'organizzazione sopranazionale che accomuna paesi divisi, prima, dalla tragedia della seconda guerra mondiale, poi, dalla guerra fredda e dalla cortina di ferro.

Non possiamo non vedere questo processo! E a chi teme una regressione rispetto alla Costituzione italiana ricorderò che i diritti tutelati nelle Costituzioni nazionali sono garantiti e fatti salvi da precisi articoli.

Dunque, nessun atto nazionale potrà dirsi esentato dai limiti che la Costituzione introduce a difesa dei suoi cittadini. Allora, a chi giova, di fronte alle tante preoccupazioni per il futuro, spaventare i cittadini italiani contrapponendo i loro interessi materiali ad un'Europa delle tecnocratie e dei poteri forti, che con questo Trattato vorrebbero dar vita ad un super-Stato centralista?

Dipende dai singoli paesi, dalla loro volontà, fondare una democrazia europea che, certamente, non è il paese della cuccagna; è un processo al quale noi crediamo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, i deputati Verdi esprimeranno un voto contrario sulle due pregiudiziali presentate. Lo facciamo con la convinzione di una forza che si richiama fortemente ai valori e alla costruzione di un processo europeo serio, che veda i cittadini protagonisti e non sia solo frutto della trattativa, spesso risoltasi con compromessi al ribasso, tra Governi e Stati nazionali.

Crediamo che lo strumento del trattato abbia proprio nel suo non avere forza giuridica di Costituzione europea il proprio limite fondamentale. Semmai, rite-

niamo — e artoleremo tale tema nel corso del dibattito di merito sui contenuti del Trattato — che la critica debba essere svolta in ordine ai contenuti di tale atto, in ordine al quale la nostra posizione sarà di astensione.

Occorre evidenziare il rapporto esistente tra questo Trattato e le Costituzioni nazionali e, in particolare, la nostra Costituzione. Non c'è dubbio — su ciò la giurisprudenza già in passato si è pronunciata con chiarezza — che la Costituzione nazionale abbia un valore prioritario, al quale anche le norme del Trattato europeo devono rispondere, sia quando, nell'articolo 11, si parla del ripudio della guerra sia quando, negli altri articoli della Costituzione, si richiamano principi che noi Verdi consideriamo fondamentali.

Il Trattato europeo, sotto questo punto di vista, non può certo travalicare i contenuti formali e sostanziali della Costituzione repubblicana. Tuttavia, in particolare nella pregiudiziale proposta dal gruppo della Lega, emerge il tentativo di costruire una contrarietà all'Europa come spazio giuridico di libertà e di costruzione di politiche più avanzate in termini di rapporti internazionali, di tutela dell'ambiente e di definizione di livelli inderogabili in tutto il sistema europeo dei diritti civili e collettivi.

In ciò emerge la differenza sostanziale tra i Verdi e la posizione di chi, come la Lega, presenta una pregiudiziale che vorrebbe riportarci indietro al primato degli Stati nazionali e, ancor più, al primato degli egoismi sociali individuali di piccole nicchie di paese, a volte addirittura promuovendo la divisione dei singoli Stati nazionali. Ritengo che su ciò debba essere svolta una profonda battaglia europeista, innanzitutto culturale.

Noi Verdi avremmo preferito la scelta del referendum.

In proposito, avevamo detto che si sarebbe dovuto svolgere un referendum europeo, in modo da dare al Trattato maggior forza di quella conferitagli dai Governi nazionali. In subordine, avremmo preferito che in Italia si fosse verificato quanto fatto in altri paesi, ovvero una

consultazione referendaria nazionale capace di mutare il dibattito sull'Europa e sul suo ruolo da una discussione tecnica ad un tema politico di grande mobilitazione culturale.

Sono queste le ragioni che hanno determinato e determinano la nostra prioritaria preferenza per una ratifica che avvenga in Parlamento dopo una consultazione referendaria. Infatti, oggi, i Verdi assumono una posizione coerente con l'impegno da loro sempre assunto sul tema dell'Europa, così come avvenuto nel Parlamento europeo nei giorni scorsi.

Pertanto, esprimeremo un voto contrario sulle due pregiudiziali, proponendoci di prospettare nel corso della discussione sul merito del Trattato tutta la nostra critica di contenuto, che non riguarda quindi lo strumento utilizzato, e che determinerà invece il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Mascia ed altri n. 1 e Fontanini ed altri n. 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	451
<i>Votanti</i> .....	447
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	224
<i>Hanno votato sì</i> .....	29
<i>Hanno votato no</i> ..	418).

Prendo atto che l'onorevole Deiana ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Prendo atto altresì che l'onorevole Anna Maria Leone non è riuscita a votare.

Onorevoli colleghi, avverto che la discussione sulle linee generali avrà inizio alle 19, con l'intervento del relatore, onorevole Gustavo Selva, e, successivamente, del ministro degli affari esteri.

Ricordo che, a seguito di una consultazione con i capigruppo, l'ulteriore parte della discussione sulle linee generali, insieme al seguito del dibattito, si svolgeranno nell'intera giornata di martedì 25 gennaio, a meno che qualche collega non voglia intervenire stasera, dopo il ministro degli affari esteri. Il voto finale sul provvedimento è previsto nel pomeriggio della giornata di martedì o, al massimo, in serata, a seconda dello svolgimento dei lavori.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (5521) *(Esame e votazione di una questione pregiudiziale)*.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

***(Esame di una questione pregiudiziale – A.C. 5521)***

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 1 *(vedi l'allegato A – A.C. 5521 sezione 1)*

Avverto che, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, la questione pregiudiziale potrà essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la previsione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004, credo sia nota a tutti colleghi. Comunque, essa recita che il magistrato preposto alla Dire-

zione nazionale antimafia, alla data di entrata in vigore del decreto, continui ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

La motivazione contenuta nel decreto è a nostro avviso imperfetta, perché fa riferimento alla necessità di garantire l'azione di contrasto alla criminalità da parte dell'ufficio del procuratore nazionale antimafia. Tale imperfezione è data da una formulazione che francamente sembra affidare esclusivamente alla Direzione distrettuale antimafia le sorti del contrasto alla mafia che lo Stato esercita con i suoi organi giudiziari oltre che con quelli investigativi.

In tal modo si radica però la precisa cognizione che non esiste alcuna ragione reale di necessità ed urgenza per prevedere tale disposizione all'interno di un decreto-legge. Inoltre — è questo il punto scriminante — il Consiglio superiore della magistratura, nel pieno esercizio delle proprie attribuzioni, ha già iniziato l'iter procedimentale per la nomina del nuovo Procuratore nazionale antimafia.

La nostra opposizione è motivata da un principio di ragionevolezza che intende andare incontro alle ragioni della maggioranza, se esse sono sincere nel voler tutelare la sicurezza dei cittadini e la stessa qualità democratica della vita quotidiana all'interno del nostro paese, unitamente al contrasto più efficace possibile alla mafia.

Se così fosse, onorevoli colleghi, dovremmo egualmente preoccuparci della scadenza della nomina dei titolari di altri importanti uffici giudiziari. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che possano restare vacanti l'ufficio di procuratore della Repubblica di Palermo, piuttosto che quello di procuratore della Repubblica di Napoli.

Tuttavia, la parte in cui la nostra questione pregiudiziale ha una sostanza a mio avviso più impegnativa per l'attenzione dei colleghi è quella che fa riferimento all'assoluto contrasto di tale previsione con gli articoli 104 e 105 della Costituzione, che riservano al Consiglio superiore della magistratura la nomina dei capi degli uffici giudiziari, oltre che l'assegnazione agli uffici dei magistrati. Si

tratta di una previsione pienamente coerente con l'intero impianto costituzionale e che segnala la notevole diversità rispetto a quanto caratterizzava l'ordinamento giudiziario del 1923 e quello successivo, che derivavano tutti la loro costruzione dall'unica norma di rango costituzionale cui si poteva fare riferimento prima della Costituzione repubblicana, vale a dire lo Statuto albertino, che recitava testualmente: « La giustizia emana dal Re ».

La previsione del Consiglio superiore della magistratura vide all'interno della Commissione dei 75 dell'Assemblea costituente una discussione serrata tra l'onorevole Leone e l'onorevole Calamandrei addirittura intorno alla necessità di conservare il Ministero della giustizia, considerando che per ogni questione che riguardasse perfino, secondo la prospettiva di Calamandrei, la stessa organizzazione degli uffici giudiziari, andasse riconosciuta al Consiglio superiore una pienezza di poteri. Il testo in esame non solo non tiene conto di tale discussione, ma si infrange senza alcuna remora contro la previsione degli articoli 104 e 105 della Costituzione, che riservano esclusivamente al Consiglio stesso tale ambito.

Lo spirito con il quale abbiamo presentato la questione pregiudiziale in esame non è ostile alla ricerca di una soluzione, se la preoccupazione vera è effettivamente costituita dall'esigenza di fare in modo che non si registri vacanza nell'ufficio di Procuratore nazionale antimafia nonchè, aggiungiamo, in tutti quegli uffici e in tutte quelle procure distrettuali il cui lavoro senza soluzione di continuità viene ritenuto particolarmente importante per il contrasto alle mafie. Invito pertanto i colleghi a riflettere sulla possibilità di rinunciare integralmente al contenuto dell'articolo 2 e di tentare, molto più ragionevolmente, di trovare di comune intesa una soluzione che valga ad eliminare una norma che così fortemente collide con il nostro impianto costituzionale, ad esempio facendo permanere in carica sino alla nomina del successore i capi degli uffici che rivestano particolare rilievo e delicatezza nella conduzione delle indagini di

criminalità organizzata e nella celebrazione di processi di particolare impegno contro la criminalità organizzata stessa.

Non si tratta, quindi, di una posizione sorda ad esigenze che vengono prospettate, seppure in modo imperfetto, nella brevissima relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, quanto, piuttosto, della ricerca di una soluzione comune, che non infranga — è questo il punto su cui difendiamo la questione pregiudiziale presentata da tutta l'opposizione — i principi della nostra Costituzione che valgono a tutelare il ruolo del Consiglio superiore della magistratura e l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, devo aggiungere alcune considerazioni in ordine all'articolo 2 del decreto-legge n. 314 del 2004, che presenta rilevanti profili di incostituzionalità. Gli aspetti che vanno sottolineati riguardano sia i profili di ordine procedurale e formale sia quelli di ordine sostanziale, che in qualche modo convergono sullo stesso articolo, il quale presenta, tra l'altro, ripercussioni importanti sul piano dei rapporti tra esecutivo e magistratura.

Sintetizzo in quattro considerazioni principali questi rilievi, che riguardano la tipologia dell'intervento (quindi lo strumento nel quale è inserita la norma), i requisiti di necessità e di urgenza (di cui ha già parlato poco fa l'onorevole Finocchiaro), le prerogative del Consiglio superiore della magistratura e, da l'ultimo — aspetto che mi sembra il più rilevante —, il profilo dell'uguaglianza.

Con riferimento alla tipologia dell'intervento, dirò che ormai siamo abituati a provvedimenti di questo tipo, ma questo decreto-legge, se possibile, peggiora la già cattiva prassi di fronte alla quale ci troviamo: è, al tempo stesso, una proroga di termini, una deroga di disposizioni vigenti, una anticipazione di effetti normativi di

provvedimenti in corso. Ma il fatto è grave anche in ordine alla mancanza di omogeneità, più volte stigmatizzata, e che ha ripercussioni, attraverso la legge n. 400 del 1988, sull'articolo 77 della Costituzione. Vi è poi su questo punto una sorta di rafforzata eterogeneità, poiché in discussione vi sono profili sia di contenuto che di tecnica di intervento. Al riguardo non richiamo, ma potrei leggerlo testualmente, il parere molto esplicito del Comitato per la legislazione.

Mancano, e questo è il secondo rilievo, le ragioni straordinarie — ripeto « straordinarie » — di necessità ed urgenza, che devono caratterizzare provvedimenti di questo tipo. L'ha già detto l'onorevole Finocchiaro: siamo di fronte ad un provvedimento normativo che interferisce in maniera netta, diretta, immediata, contemporanea sulle attività già messe in piedi dal Consiglio superiore della magistratura, una sorta di scippo della materia, che naturalmente diventa ancora più grave in ordine all'urgenza, se si pensa che la norma che si intende in qualche modo sostituire, cioè la norma sull'ordinamento giudiziario, aveva visto iniziare il suo iter al Senato nel lontano marzo del 2002; quindi interveniamo oggi per supplire ad un provvedimento che avrebbe dovuto essere approvato da tempo!

Il terzo profilo riguarda le prerogative del CSM: è questo un altro aspetto molto delicato. Ricordo all'aula che stiamo intervenendo su questa materia dopo il rinvio al Parlamento da parte del presidente Ciampi della legge sull'ordinamento della magistratura, che tocca proprio questo profilo delle prerogative del CSM; quindi, con questa norma si va ad operare sulle assegnazioni delle funzioni, perché naturalmente il prolungamento delle stesse tocca l'assegnazione stessa delle funzioni, costituendo, quindi, un *vulnus* rispetto alla garanzia di autonomia e di indipendenza prevista dall'articolo 104 della Costituzione; ma in questo modo si ha anche uno strappo temporaneo del tessuto normativo, con il pericolo di una futura lacerazione se dovesse reiterarsi la pratica di intervenire sulle condizioni dei magistrati, sul loro

*status*, attraverso un provvedimento dell'esecutivo, sia pure dotato di forza di legge.

La ragione, signor Presidente, che mi porta ad esprimere le riserve maggiori su questo provvedimento, va sotto il titolo di « disuguaglianza manifesta ».

Ormai noi siamo abituati, in questo Parlamento soprattutto, a non trovare più nella legge quei requisiti caratteristici di astrattezza e di generalità: qui abbiamo una sorta di esplosione, poiché si tratta di una legge singolare, concreta, di una legge-provvedimento, che contiene una deroga implicita, come rileva con grande chiarezza il Comitato per la legislazione...

PRESIDENTE. Onorevole Zaccaria...

ROBERTO ZACCARIA. Non solo vi è la deroga, ma essa è disposta in maniera in qualche modo implicita: manca solo il nome ed il cognome del destinatario della norma!

Naturalmente, questo fatto è di una gravità senza precedenti perché, com'è chiaro, si va ad intaccare il principio della ragionevolezza della differenziazione.

Siamo di fronte ad un caso di eccesso di potere legislativo (che la Corte costituzionale ha più volte stigmatizzato). Si poteva elaborare la norma in un modo più corretto ed adeguato, ad esempio prevedendo un ruolo di supplenza fino alla nuova nomina.

Pertanto, vi invito a votare a favore della questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 1 per evitare che gli organi di garanzia siano costretti ad intervenire dopo di noi per correggere il nostro operato (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo contro la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Finocchiaro e da altri colleghi.

In particolare, la questione pregiudiziale riguarda l'articolo 2 del disegno di

legge in esame, che, com'è noto, concerne la proroga dell'incarico dell'attuale Procuratore nazionale antimafia fino al compimento del settantaduesimo anno di età. La disposizione, che, di fatto, proroga l'incarico del Procuratore fino al 1° agosto 2005, è volta, come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, ad evitare il probabile periodo di vacanza dell'ufficio che si sarebbe determinato a partire dal 14 gennaio 2005 (data di scadenza dell'incarico).

Nell'ambito del disegno di legge in esame, la previsione appare, dal nostro punto di vista, ampiamente motivata, sotto il profilo dell'opportunità, dalla particolare gravità della situazione determinata dall'attività della criminalità organizzata in alcune zone del paese.

Com'è evidente, la disposizione in esame non modifica la disciplina vigente in materia di nomina del Procuratore nazionale antimafia di cui al comma 3 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario, né incide, a regime, sulla durata della carica, ma si limita ad introdurre una deroga riferita alla sola proroga dell'incarico già in essere (che, ordinariamente, ha durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta). Peraltro, dal nostro punto di vista, è evidente che la norma in questione non incide sull'autonomia e sui poteri di nomina del Consiglio superiore della magistratura, ma soltanto sulle condizioni temporali, che, com'è noto, sono riservate alla legge.

Pertanto, l'articolo 2 del decreto-legge n. 314 del 2004 non può in alcun modo essere considerato alla stregua di un'illecita interferenza del Governo nei poteri che la Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della magistratura, posto che, come si è detto, nulla viene innovato in ordine all'attribuzione del potere di nomina del Procuratore nazionale antimafia, che rimane di spettanza del predetto Consesso (che vi provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195).

Infine, anche sulla scorta delle dichiarazioni del collega Zaccaria, vorrei ribadire che una disposizione sostanzialmente identica a quella recata dall'articolo in esame è già contenuta nel disegno di legge recante delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario (attualmente all'esame della II Commissione del Senato). Orbene, il fatto che la stessa disposizione non abbia formato oggetto del messaggio di rinvio del 16 dicembre 2004, trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica, non può che confermare la tesi in forza della quale l'articolo 2 del decreto-legge in esame non reca alcuna violazione delle disposizioni che attribuiscono al CSM il potere di procedere alla nomina del Procuratore nazionale antimafia e, a maggior ragione, non prefigura il potere del Governo di decidere in ordine alla titolarità degli uffici giudiziari (come erroneamente sostenuto a sostegno della questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 1).

Per queste ragioni, noi esprimeremo un voto contrario (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n.1.

*(Segue la votazione).*

Onorevole Delfino, si affretti!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	445
<i>Votanti</i> .....	434
<i>Astenuti</i> .....	11
<i>Maggioranza</i> .....	218
<i>Hanno votato sì</i> .....	194
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.

Onorevoli colleghi, è presente nelle tribune dell'aula una delegazione parlamentare guidata dal Presidente della Camera federale del Brasile.

Saluto affettuosamente il Presidente della Camera brasiliana in nome dell'amicizia tra il nostro ed il grande paese del Brasile. Due di questi colleghi sono di origine italiana. Ciò conferma il nostro rapporto di amicizia. Grazie (*Applausi*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5434-B) (ore 17,30).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Esame dell'articolo unico – A.C. 5434-B)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 5434-B sezione 3*), nel testo della Commissione identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 5434-B sezione 4*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 5434-B sezione 5*).

Avverto inoltre che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto altresì che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (*vedi l'allegato A - A.C. 5434-B sezioni 1 e 2*)

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carbonella. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI CARBONELLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame riguarda una tra le più amate ed emerite istituzioni del nostro paese per le nobili funzioni che svolge a livello nazionale ed internazionale.

La Croce Rossa italiana, infatti, con i suoi volontari (sono quasi trecentomila) non può essere considerata alla stregua di altre pur meritevoli associazioni, sia per l'alto valore ideale e per la storia che rappresenta sia per l'incommensurabile azione umanitaria che contraddistingue la funzione che essa esercita in ogni campo e in ogni parte del mondo.

Presidente...

**PRESIDENTE.** Onorevole Carbonella, constato che si parla in tutti i banchi. Dunque, invito i colleghi a fare silenzio. L'onorevole Carbonella deve essere lasciato tranquillo e sereno.

**GIOVANNI CARBONELLA.** Presidente, in verità sono tranquillo e sereno. C'è un po' di agitazione in giro...

**PRESIDENTE.** Il problema è che non riesce a trasmettere all'Assemblea questa serenità e tranquillità.

**GIOVANNI CARBONELLA.** La Croce Rossa italiana rappresenta un immenso patrimonio valoriale, arricchitosi in oltre cento anni di storia, costellati da significativi interventi nei posti più difficili e nei momenti di più grande sofferenza, portando solidarietà, professionalità, soccorso ed assistenza sanitaria a quanti sono vittime di eventi devastanti e negativi.

Per queste ed altre molteplici ragioni la Croce Rossa italiana è entrata nel cuore e nella coscienza del popolo italiano a con-

ferma della bontà della propria azione e della riconosciuta valenza morale che essa esprime.

Proprio per il rispetto che merita la Croce Rossa italiana, ci permettiamo di rappresentare il sentimento di profondo malessere che ci pervade nel constatare il metodo finora adottato dal Governo e dalla propria maggioranza nel proporci per la quarta volta un decreto teso a riorganizzare - ovviamente, usiamo un eufemismo - questa gloriosa associazione. Lo si fa con la solita urgenza, sbrigativamente, senza i dovuti approfondimenti, negando la possibilità di svolgere audizioni con gli addetti ai lavori che ci avrebbero potuto fornire utili elementi per un esame più compiuto della realtà che si intende modificare. Immagino quante crocerossine o quanti dirigenti della Croce Rossa avrebbero potuto contribuire con proprie idee o proposte a rafforzare e a migliorare questo provvedimento.

Denunciamo questi elementi senza intenti strumentali, convinti che una sterile quanto inopportuna contrapposizione su questo tema non giovi né alla maggioranza né all'opposizione e ancor meno alla sorte della Croce Rossa italiana. Tuttavia, come al solito, avete voluto fare da soli ed in fretta, quasi che rendere più efficace l'azione di questo ente non rientrasse negli auspici di tutti quanti noi.

Assicuriamo il Governo e la maggioranza che nessuno più di noi apprezza il ruolo e la funzione della Croce Rossa italiana, dei suoi generosi volontari, delle encomiabili crocerossine e di quanti, con spirito di sacrificio e di servizio, offrono senza alcun tornaconto il proprio contributo. Tale consapevolezza, tuttavia, non ci impedisce di rilevare carenze, problemi, difficoltà ed eventualmente anche la necessità di individuare misure atte a cogliere nuove esigenze di carattere funzionale ed organizzativo. Né questo ci esime dal fare qualche critica e qualche appunto rispetto al provvedimento in esame. D'altra parte, come non essere seriamente preoccupati di fronte a cambiamenti statutari che rischiano di snaturare la missione stessa della Croce Rossa italiana?